



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 1/2017

2. LA GRANDE CAMERA ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DELL'ITALIA PER ESPULSIONE COLLETTIVA DI STRANIERI NEL CASO *KHLAIFIA*

1. *Premessa*

Il 15 dicembre 2016, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti la Corte), ha adottato la sentenza relativa al caso *Khlaifia e a. c. Italia* (ricorso n. 16483/12), condannando l'Italia per violazione degli artt. 5 e 13 in combinato disposto con l'art. 3, ma negando la violazione dell'art. 4 del 4° Protocollo addizionale, che proibisce le espulsioni collettive di stranieri, e la violazione dell'art. 3, che invece vieta di compiere atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti.

La sentenza trae origine dal ricorso di tre cittadini tunisini giunti in Italia nel settembre 2011, che hanno lamentato di aver subito maltrattamenti di diverso tipo sia al Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA) di Lampedusa, sia sulle navi Vincent e Audace, ormeggiate nel porto di Palermo, dove sono stati trasferiti dopo la breve permanenza nel CSPA. Essi hanno inoltre lamentato di essere poi stati illecitamente (perché collettivamente) espulsi verso la Tunisia.

I tre ricorrenti sono arrivati in Italia rispettivamente il 17 e il 18 settembre 2011 e subito trasferiti al CSPA di Lampedusa, ove sono stati identificati e sistemati in un'area riservata a individui adulti di nazionalità tunisina. Il 20 settembre 2011, una violenta rivolta è scoppiata al Centro di prima accoglienza e i ricorrenti sono stati spostati dapprima in un complesso sportivo di Lampedusa e poi, la mattina del 22 settembre 2011, sulle due navi attraccate al porto di Palermo. I migranti sono rimasti sulle navi per alcuni giorni e, a seguito del provvedimento di espulsione, trasferiti nuovamente in Tunisia a fine settembre.

Durante il periodo trascorso dapprima nel CSPA di Lampedusa e poi sulle navi Vincent e Audace, i ricorrenti hanno lamentato di aver subito un'indebita violazione di alcuni loro diritti fondamentali. Sul merito di queste doglianze hanno fatto chiarezza i giudici di Strasburgo nell'ultima sentenza.

La sentenza della Grande Camera segue il ricorso dell'Italia contro il giudizio della [Camera](#), già adottato nel settembre 2015, nel quale i giudici avevano dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile, affermando, all'unanimità, che si era verificata una violazione dell'art. 5, par. 1, 2 e 4; inoltre, per cinque voti contro due, era stata riconosciuta una violazione dell'art. 3, a causa delle condizioni di detenzione nel CSPA e una violazione dell'art. 4 del 4° Protocollo, nonché dell'art. 13, in combinato disposto con l'art. 3 e con

l'art. 4 del 4° Protocollo. Al contrario, all'unanimità, la Camera aveva riconosciuto che nessuna violazione dell'art. 3 si era verificata per via delle condizioni di detenzione sulle navi Vincent e Audace.

La sentenza in esame ha confermato solo parzialmente le conclusioni della Camera. I giudici hanno infatti affermato l'esistenza di una violazione dell'art. 5 della Convenzione, come già riscontrato dai giudici della Camera, ma nessuna violazione dell'art. 3, e dell'art. 4 del 4° Protocollo addizionale. I giudici hanno inoltre confermato l'esistenza di una violazione dell'art. 13, in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione, mentre nessuna violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 4 è stata accertata.

2. Il giudizio della Corte: violazione dell'art. 5 ma (inaspettatamente?) nessuna violazione dell'art. 3

Come già accennato, il ricorso ha avuto a oggetto diverse disposizioni della Convenzione, nonché una disposizione del 4° Protocollo.

I ricorrenti, in primo luogo, hanno lamentato di essere stati ingiustamente privati della loro libertà personale (in violazione dell'art. 5, par. 1 della Convenzione). Per verificare l'eventuale violazione della Convenzione sotto questo profilo, i giudici, prima di tutto, hanno richiamato la differenza che sussiste tra l'art. 5, par.1 della Convenzione, che disciplina la privazione della libertà personale e l'art. 2 del 4° Protocollo, che invece garantisce la libertà di circolazione e, di conseguenza, prevede i casi in cui si possa verificare una compressione di questo diritto (si vedano, in particolare, i parr. 3 e 4 dell'art. 2 del 4° Protocollo). La differenza tra le due ipotesi è sostanzialmente il grado di intensità della restrizione operata, ma la sostanza (come hanno ricordato i giudici al par. 64 della sentenza) non muta, poiché si tratta in ogni caso di una riduzione della libertà personale: nel primo caso, tale riduzione è spinta al limite, fino a costituire una completa privazione della libertà, mentre, nel secondo caso, si tratta solo di una restrizione della libertà di movimento. Ciò è confermato dal tenore dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del 4° Protocollo, che si riferiscono sempre a una restrizione e mai a una privazione.

Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto pienamente applicabile il principio contenuto nell'art. 5 par. 1 (par. 72 della sentenza), in quanto sia sulle navi, sia nel CSPA, i ricorrenti sono stati completamente privati della libertà personale, poiché non avevano la facoltà di allontanarsi dal luogo in cui erano stati sistemati. Tale condizione ha comportato una vera e propria privazione della libertà personale e non una semplice riduzione della libertà di movimento. I giudici hanno evidenziato che qualunque privazione della libertà personale, per essere compatibile con l'art. 5, deve rientrare in una delle eccezioni previste dalla stessa disposizione. Tali eccezioni sono tassative e devono essere interpretate restrittivamente. La detenzione operata nei due luoghi richiamati nella sentenza, però, come risulta dalle osservazioni del Governo italiano, non può essere inclusa in nessuna delle fattispecie elencate dall'art. 5. Va ricordato, inoltre, che è mancato un provvedimento del giudice che consentisse la detenzione dei migranti nei luoghi ricordati. Sulla base di queste premesse, i giudici hanno riscontrato una violazione dell'art. 5, par. 1.

Correlate alla descritta violazione sono anche le violazioni dell'art. 5, parr. 2 e 4. In particolare, i giudici hanno affermato che, mancando una base giuridica valida per la detenzione, le autorità non avrebbero potuto informare prontamente i ricorrenti del provvedimento preso a loro carico, né fornire loro alcuna informazione affinché essi potessero contestare la misura subita di fronte a un giudice competente, come invece

richiesto dalla disposizione pertinente. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la violazione dell'art. 5 parr. 2 e 4.

La Grande Camera, in contrapposizione a quanto accertato dalla seconda Sezione nel giudizio antecedente, non ha riscontrato, invece, alcuna violazione in relazione all'art. 3, né nel CSPA, né sulle due navi dove sono stati trasferiti i ricorrenti in seguito alle proteste. La Camera, infatti, aveva accertato una violazione dell'art. 3, per via delle condizioni di detenzione sperimentate nel Centro di prima accoglienza, mentre i giudici della seconda Sezione avevano già accertato che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 3, in relazione alle condizioni di detenzione sulle navi Vincent e Audace.

Inoltre, la Grande Camera non ha accertato alcuna violazione neppure in relazione all'art. 4 del 4° Protocollo. Al contrario, il giudizio reso dalla Camera aveva ritenuto che l'Italia avesse violato il divieto di espulsioni collettive, affermando che la violazione aveva in effetti avuto luogo, sebbene i tre ricorrenti fossero stati sottoposti a identificazione (al contrario di quanto era stato riscontrato nel caso [Hirsi Jamaa e a. c. Italia](#), in cui i migranti erano stati respinti ancor prima di essere identificati); inoltre, i provvedimenti disposti nei confronti di tutti e tre i ricorrenti erano analoghi nella forma e nel contenuto, con l'unica differenza dei dati anagrafici dei ricorrenti stessi. Essi, in altre parole, conservavano una natura collettiva, e tale provvedimento è stato considerato come rientrante tra i provvedimenti proibiti dall'art. 4 del 4° Protocollo. La natura analoga dei provvedimenti non è stata confutata dalla Grande Camera, la quale ha però ritenuto inesistente la violazione *ex art. 4*, poiché gli ordini erano stati emessi a seguito di identificazione individuale dei migranti.

I ricorrenti avevano infine chiesto ai giudici di accertare la violazione dell'art. 13 in combinato disposto con gli artt. 3, 5 e 4 del 4° Protocollo. La Grande Camera ha accolto soltanto una di queste istanze. In merito alla violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 5, infatti, i giudici hanno accertato una sovrapposizione tra il principio contenuto nell'art. 13 e il principio garantito dall'art. 5 par. 4, che protegge il diritto dell'individuo di ricorrere contro la misura di privazione della libertà presa a suo danno. Tuttavia, avendo già accertato la violazione dell'art. 5 par. 4, i giudici hanno ritenuto che il diritto a un ricorso effettivo in relazione a misure privative prese in violazione dell'art. 5 erano già coperte dal giudizio dato in merito a quella disposizione (par. 266 della sentenza) e non era necessario esaminare anche la doglianza in merito all'art. 13 in combinato disposto con l'art. 5.

Nessuna violazione è stata accertata, inoltre, in merito all'art. 13 in combinato disposto con l'art. 4 del 4° Protocollo. Sotto quest'ultimo profilo, come si vedrà, la Corte ha ritenuto che ai migranti soggetti al provvedimento di espulsione fossero stati indicati i mezzi idonei per contestare la misura presa a loro danno (e dunque, di fatto, operare un ricorso contro la stessa), ma che essi non se ne siano avvalsi. Tale misura è stata ritenuta sufficiente a escludere la violazione anche dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 4.

Infine, vista l'assenza di rimedi effettivi che consentissero ai migranti di ricorrere contro le condizioni in cui erano detenuti nel CSPA o sulle navi Vincent e Audace, la Grande Camera non ha potuto far altro che confermare la violazione da parte delle autorità italiane dell'art. 13 della Convenzione, in combinato disposto con l'art. 3. Infatti, come ricordato anche dal Governo italiano, i ricorrenti avevano la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace di Palermo, ma soltanto per contestare i provvedimenti di espulsione presi a loro danno (provvedimenti emessi, peraltro, solo al termine del loro trattenimento in Italia), e non per contestare il trattamento loro riservato nel Centro di prima accoglienza o

sulle navi. In altre parole, essi non disponevano di alcun rimedio effettivo per ricorrere contro una eventuale violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Vale la pena di ricordare che tale violazione ha avuto carattere indipendente rispetto alla violazione dell'art. 3: tale indipendenza è confermata dal fatto che l'Italia non è stata ritenuta responsabile per aver violato il principio che vieta trattamenti inumani o degradanti ma, nonostante ciò, è stata condannata per la violazione dell'art. 13 in combinato disposto con l'art. 3.

3. Osservazioni critiche

Vi sono taluni aspetti della sentenza che meritano ulteriore approfondimento, in particolare per quanto riguarda il giudizio reso dalla Corte in relazione agli artt. 3, 4 del 4° Protocollo e 5.

Per quanto concerne l'art. 3, l'esame della Grande Camera rileva soprattutto per i motivi in base ai quali ha ribaltato il giudizio affermato invece dalla Seconda Sezione nella sentenza del settembre 2015, peraltro contribuendo, in questo modo, a chiarire ulteriormente quali comportamenti dello Stato possano integrare le fattispecie di tortura o trattamenti inumani e degradanti e quali invece ne risultino esclusi.

Come visto, mentre i giudici della Grande Camera sono stati concordi nel non riscontrare alcuna violazione dell'art. 3 per il trattamento subito dai ricorrenti sulle navi Vincent e Audace, le sentenze divergono per quanto riguarda l'esistenza di una violazione nel CSPA di Lampedusa. Per verificare se, in un periodo di privazione della libertà personale, un individuo è stato sottoposto a una violazione dell'art. 3, la Corte ha preso in considerazione diversi parametri, tra cui il motivo per cui il trattamento è stato inflitto, il contesto in cui tale trattamento è stato subito e se la vittima è un individuo in condizioni di particolare vulnerabilità o meno.

Giova ricordare che, nonostante il carattere assoluto del divieto contenuto nell'art. 3, sia la Camera, sia la Grande Camera hanno preso atto delle condizioni di particolare difficoltà in cui si trovava l'Italia nel settembre 2011, quando si verificò un flusso particolarmente ingente di migranti verso le coste italiane, sottoponendo le strutture d'accoglienza a una condizione di pressione notevole. Tali condizioni di difficoltà non possono in alcun modo giustificare una violazione dell'art. 3. Tuttavia, come ricordato anche dal giudice Raimondi nella sua opinione separata, l'esame del ricorso, avulso dall'analisi del contesto generale del Paese sarebbe stato artificioso (par. 7 dell'opinione separata del giudice Raimondi).

In merito al giudizio reso dalla Grande Camera, due aspetti appaiono di particolare interesse.

Anzitutto, è opportuno soffermarsi su uno dei parametri utilizzati dalla Corte, ossia la durata della detenzione a danno dei ricorrenti. Nel caso di specie, i giudici hanno attribuito un valore particolarmente elevato alle dichiarazioni contenute in alcuni rapporti di organi istituzionali e di organizzazioni non governative (in particolare, la Commissione speciale istituita dal Senato e Amnesty International) che avevano riscontrato la possibilità che nel CSPA le condizioni di detenzione violassero l'art. 3, qualora gli ospiti fossero ivi trattenuti per lungo tempo, in particolare per più di cinque giorni. Naturalmente, l'accertamento della violazione prende in considerazione diversi parametri e non esclude automaticamente che una violazione dell'art. 3 possa avere carattere puntuale e non prolungato, in altre circostanze. Il trattenimento prolungato dei migranti nel Centro

d'accoglienza, peraltro, sarebbe stato contrario alla natura stessa del luogo, che nasce con lo scopo di essere un centro d'accoglienza temporaneo e non definitivo. Alla luce delle informazioni presentate e raccolte, la Corte ha accertato che il CSPA di Lampedusa non era adeguato a ospitare persone per più di cinque giorni (in ragione delle condizioni particolarmente difficili della struttura, che non la rendevano adatta a essere un centro di detenzione, ma solo un centro di transito).

È evidente che i giudici della Grande Camera hanno conferito particolare importanza all'arco temporale trascorso dai migranti nelle condizioni di precarietà che caratterizzavano il CSPA. Vale la pena di ricordare che la violazione dell'art. 3, come ricordato dalla Corte più volte (cfr. la sentenza della Grande Camera su caso *El-Masri c. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, del 13 dicembre 2012), sia che si tratti di atti di tortura o trattamenti inumani o degradanti, deve raggiungere un livello di gravità minimo, in ragione della serietà degli atti proibiti dalla disposizione. Tale livello di gravità, nel caso in esame, sarebbe stato dunque raggiunto solo nel caso in cui il trattenimento dei ricorrenti si fosse protratto per un periodo di tempo prolungato, in particolare oltre cinque giorni. D'altra parte, tale violazione non si è verificata poiché, dopo soli due giorni dal loro trasferimento nel CSPA, i migranti sono stati nuovamente trasferiti, per via della protesta scoppiata nel centro.

In secondo luogo, la conclusione raggiunta dalla Corte in merito all'art. 3, proprio per i motivi appena menzionati, non può essere considerata, pienamente, una "vittoria" dell'Italia. Infatti, il giudizio di non violazione dell'art. 3 non è scaturito dall'accertamento di un comportamento delle autorità italiane in piena conformità con la Convenzione, quanto piuttosto dall'impossibilità di accertare la violazione, perché il tempo trascorso dai ricorrenti nel CSPA è stato considerato congruo ai fini dell'osservanza della disposizione in questione.

L'aspetto più interessante è che il soggiorno particolarmente breve trascorso dai migranti nel CSPA non è derivato da un comportamento idoneo delle autorità italiane le quali, al contrario, sono state costrette a spostare i migranti dal CSPA alle navi Vincent e Audace per motivi esterni, e cioè per le proteste dei migranti (peraltro causate proprio dalle condizioni precarie di soggiorno). Allo stesso tempo, come ha ricordato la Corte, non si può escludere automaticamente che le autorità italiane non avrebbero provveduto a spostare i migranti, se la rivolta non si fosse verificata (par. 197), ma ciò non può essere accertato in modo definitivo, proprio per i fatti che si sono verificati nel centro.

Resta, dunque, una sorta di incertezza, che non può essere risolta, in merito alla effettiva condotta che l'Italia avrebbe posto in essere se la protesta non avesse avuto luogo.

Per quanto concerne invece il giudizio di merito dell'art. 5, uno degli aspetti più interessanti è che i giudici hanno affermato una sorta di separazione tra la denominazione formale del centro di accoglienza e il trattamento sostanziale operato a danno dei ricorrenti, che è invece stato considerato come una privazione della libertà personale vera e propria. Anzi, l'inquadramento del CSPA quale struttura di ricezione e d'accoglienza temporanea, e non di detenzione (come è invece il Centro di Identificazione e di Espulsione), la sistemazione dei migranti nella struttura ha privato i ricorrenti delle garanzie amministrative che invece sono garantite a chi è sottoposto a una detenzione. Infatti, la ricezione dei migranti in un CSPA non prevede l'esistenza di una decisione amministrativa quale requisito essenziale affinché si proceda al loro trattenimento nel centro e quindi, paradossalmente, pone gli interessati in una situazione di maggiore vulnerabilità rispetto alla detenzione nel CIE, perché caratterizzata da minori garanzie (par. 105).

La *ratio* alla base di questa differenza tra CSPA e CIE è che, ovviamente, l'inserimento in un CSPA non dovrebbe costituire una detenzione e, pertanto, non richiederebbe un provvedimento del giudice. Tuttavia, dal punto di vista sostanziale, il trattamento operato nei CSPA non può che essere considerata una detenzione, dalla quale, però, sono "rimosse" le garanzie giurisdizionali che il trattenimento in un CIE invece comporta. In assenza di un provvedimento del giudice che garantisca la conformità alla legge della detenzione operata a danno dei migranti e, dunque, mancando una base giuridica per la detenzione, si è verificata una piena violazione dell'art. 5 par. 1.

Sul punto, la Corte si è spinta oltre e ha rilevato una sorta di ambiguità nella normativa italiana in materia di trattenimento di stranieri irregolari, che non consente di inquadrare sempre in modo univoco la situazione effettiva in cui è inserito il singolo migrante. La Corte ha così evidenziato che questa ambiguità ha dato luogo a numerose situazioni di privazione della libertà personale se non *de jure*, certamente *de facto* (par. 106).

Il problema della privazione della libertà personale dei migranti e degli altri possibili abusi a loro danno resta, peraltro, di scottante attualità, soprattutto alla luce della recente proposta del Ministro dell'Interno di riaprire i CIE, in modo da facilitare l'identificazione dei migranti irregolari che non facciano richiesta di protezione internazionale (o non vi siano intitolati) e la loro espulsione. Ciò non può che destare preoccupazione, perché potrebbe causare nuove gravi violazioni dei diritti fondamentali dei ricorrenti, non soltanto in relazione al diritto alla libertà personale, ma anche in relazione al divieto di trattamenti inumani e degradanti (qualora la loro espulsione possa dar luogo a un trattamento proibito dalla convenzione).

Merita infine una riflessione il giudizio della Corte in relazione all'art. 4 del 4° Protocollo. Infatti, come ricordato, la Grande Camera non ha riscontrato alcuna violazione sotto questo profilo, in contrapposizione al giudizio reso invece dai giudici della Camera. L'aspetto che rileva maggiormente è il diverso peso e la differente interpretazione data dai giudici in merito alle misure prese dalle autorità italiane per identificare e, successivamente, espellere i ricorrenti.

In particolare, la Camera aveva notato che i ricorrenti avevano ricevuto ordini di espulsione identici, che contenevano gli stessi termini e la cui unica differenza consisteva nelle informazioni anagrafiche dei migranti (par. 153). Inoltre, l'assenza di qualunque riferimento alla situazione personale dei ricorrenti all'interno degli ordini di espulsione e l'esistenza di provvedimenti analoghi per un numero di persone molto alto, erano stati considerati fattori sufficienti a escludere l'esistenza di garanzie sufficienti contro le espulsioni collettive dei migranti (par. 156). In particolare, ciò era ulteriormente provato dall'esistenza di un accordo bilaterale tra Tunisia e Italia, che favoriva la riammissione dei migranti irregolari sulla base della loro mera identificazione. In ragione di ciò, mentre la Camera aveva conferito un peso particolarmente rilevante alla natura e alla forma sostanzialmente identica dei provvedimenti di espulsione disposti nei confronti dei ricorrenti, la Grande Camera non ha ritenuto che questi ultimi avessero in effetti un carattere risolutivo.

Al contrario, secondo la sentenza più recente, l'identificazione dei ricorrenti e l'accertamento della loro nazionalità, combinata con la possibilità effettiva di fornire elementi rilevanti contro la loro espulsione, potevano essere considerate misure sufficienti a salvaguardare i ricorrenti da una espulsione collettiva proibita dall'art. 4. Particolare attenzione è stata conferita al fatto che durante il loro trattenimento nel CSPA e sulle due imbarcazioni, i ricorrenti avevano la possibilità di informare in qualunque momento le

autorità dei motivi che avrebbero potuto giustificare la loro permanenza sul suolo italiano. A testimonianza di ciò, nello stesso momento, altri 72 migranti presenti nel CSPA avevano fatto richiesta d'asilo in Italia, bloccando così i provvedimenti di espulsione nei loro confronti ed essendo così trasferiti in altri centri (par. 247). Sebbene i ricorrenti non avessero i requisiti sufficienti per fare domanda di asilo, la Grande Camera ha accertato che in qualunque momento i ricorrenti avrebbero potuto almeno contestare il provvedimento preso nei loro confronti oppure evidenziare i motivi per cui avrebbero avuto diritto a restare in Italia.

Il giudizio della Grande Camera, così, è stato che l'espulsione simultanea dei ricorrenti poteva essere considerata come il risultato di una serie di dinieghi di ingresso individuali (par. 252 della sentenza) e non come un respingimento collettivo.

L'esame della Grande Camera sembra in effetti essere maggiormente in linea con il dispositivo della Convenzione, rispetto al giudizio reso dalla Camera. Difatti, i ricorrenti non sono stati meramente respinti alle frontiere italiane verso il loro Paese d'origine, bensì identificati, accolti (sebbene temporaneamente) e, una volta accertati il carattere irregolare del loro ingresso e la loro identità, espulsi verso la Tunisia, sulla scorta di un provvedimento della Questura come richiesto dalla norma pertinente. Essi, in particolare, hanno avuto la possibilità di opporsi al procedimento di espulsione e non l'hanno fatto. Questo è un elemento di particolare importanza, in quanto, come ha evidenziato anche la Grande Camera, lo scopo del principio contenuto nell'art. 4 è impedire agli Stati di rimuovere un gruppo di persone senza esaminare le loro circostanze individuali e senza che i destinatari del provvedimento, in conseguenza di ciò, abbiano alcuna possibilità di contestare la misura presa dall'autorità pertinente (par. 238). Al contrario, nel caso di specie, i ricorrenti hanno avuto questa possibilità, ma non se ne sono avvalsi. La procedura seguita dall'Italia, dunque, è risultata in ultima istanza compatibile con la norma che vieta i respingimenti collettivi.

Nessun riferimento è stato fatto al numero di migranti respinti. Infatti, l'art. 4 del 4° Protocollo non prevede che per dar luogo a un'espulsione collettiva sia coinvolto un numero minimo di individui, quanto piuttosto che il carattere del provvedimento di espulsione sia collettivo nella sostanza, ossia non prenda in considerazione in alcun modo la situazione dei singoli ricorrenti.

La sentenza di non violazione del principio che proibisce i respingimenti collettivi costituisce una nota positiva per l'Italia, che detiene uno dei numeri più alti di ricorsi e di condanne nel panorama dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa. Dopo sentenze che hanno accertato un comportamento decisamente grave a carico delle autorità italiane, nei casi quali *Hirsi Jamaa e a. c. Italia* (cit.) e *Sbarifi e a. c. Italia e Grecia* (sentenza del 21 ottobre 2014), la Corte ha chiarito che il comportamento italiano è stato sotto alcuni profili compatibile con la Convenzione. Difatti, l'accertamento dell'identità dei migranti e la possibilità di contestare il provvedimento preso a loro carico comportano garanzie sufficienti per i migranti e rappresentano condotte compatibili con le disposizioni della Convenzione.

4. Conclusioni

La sentenza resa dalla Corte nel caso in esame assume grande importanza non soltanto per le questioni sostanziali affrontate e per l'accertamento delle violazioni poste in essere dalle autorità italiane, ma anche perché le due sentenze di merito hanno contribuito a

chiarire ulteriormente il significato e l'ampiezza del campo d'applicazione di alcune importanti disposizioni della Convenzione.

Tra queste, non soltanto l'art. 3, la cui portata è stata progressivamente arricchita e ampliata grazie all'estesa giurisprudenza di Strasburgo, ma anche e soprattutto dell'art. 4 del 4° Protocollo, una disposizione relativamente più recente e sulla quale la giurisprudenza è certamente meno cospicua rispetto a quella in materia di divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Infatti, sebbene siano molto frequenti i casi riguardanti l'espulsione o l'estradizione di stranieri, le disposizioni che più spesso sono coinvolte nell'esame dei giudici sono l'art. 3 (che già dalla celebre sentenza *Soering c. Regno Unito* è stato legato al divieto di espulsioni verso un Paese ove l'individuo potrebbe essere soggetto ad atti di tortura o a trattamenti inumani e degradanti) e l'art. 8 (che invece tutela la vita privata e familiare e che ragionevolmente trova applicazione qualora il trasferimento incida sui legami familiari che l'individuo mantiene nel Paese dal quale dovrebbe essere espulso). Non tutti i respingimenti, infatti, com'è stato chiarito proprio dalla sentenza esaminata, integrano espulsioni collettive, sebbene coinvolgano più di un individuo. Ciò che rileva è l'esame che le autorità svolgono in merito al singolo caso.

La giurisprudenza di Strasburgo si conferma inoltre decisamente attenta, non tanto alla situazione formale degli Stati Membri, quanto piuttosto all'impatto sostanziale che le misure prese hanno sui singoli individui. Infatti, la Corte ha accertato l'esistenza di una situazione di particolare difficoltà per l'ordinamento italiano, sottoposto a evidente pressione per via dei flussi migratori verificatisi nel 2011 in seguito allo scoppio delle c.d. Primavera arabe. Tuttavia, i giudici hanno analizzato con attenzione il singolo provvedimento preso a danno dei ricorrenti, non ritenendo risolutiva né la forma sostanzialmente identica tra i vari provvedimenti di espulsione, né (come peraltro era stato ricordato dai giudici della Camera) il fatto che molti provvedimenti analoghi fossero stati disposti contro numerosi migranti della stessa provenienza. In tal senso, quindi, sono stati interpretati gli ordini di espulsione, che, seppur formalmente identici, prendevano le mosse da un esame individuale delle situazioni dei tre ricorrenti.

D'altra parte, il responso fornito dai giudici, specialmente per quanto concerne la violazione dell'art. 3, sembra restare in qualche modo in sospeso, poiché prende atto dell'interruzione della permanenza dei migranti nel CSPA, e dunque della mancata violazione, non per una decisione delle autorità italiane, bensì per le proteste scoppiate nel centro, proprio a causa delle condizioni di soggiorno giudicate inadeguate. L'assenza di violazione, in altre parole, non deriva da un comportamento certamente idoneo delle autorità italiane, bensì da un'interruzione del trattamento lesivo per cause esterne a un provvedimento istituzionale.

In conclusione, la sentenza della Grande Camera ha ravvisato alcune condotte dell'Italia compatibili con la Convenzione e altre, invece, lesive di taluni diritti in essa tutelati. Essa, inoltre, ha preso atto ed evidenziato anche una situazione di particolare complessità affrontata dall'ordinamento italiano, che deve affrontare i crescenti flussi migratori, assicurando il pieno rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, se vuole evitare future condanne da parte di Strasburgo.

CLAUDIA CANDELMO